

Gian Guido Balandi, Laura Calafà

Il rischio da lavoro oggi

(doi: 10.1441/37290)

Lavoro e diritto (ISSN 1120-947X)

Fascicolo 2, primavera 2012

Ente di afferenza:

Università degli Studi di Bergamo (Unibg)

Copyright © by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati.

Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it>

Licenza d'uso

L'articolo è messo a disposizione dell'utente in licenza per uso esclusivamente privato e personale, senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali. Salvo quanto espressamente previsto dalla licenza d'uso Rivisteweb, è fatto divieto di riprodurre, trasmettere, distribuire o altrimenti utilizzare l'articolo, per qualsiasi scopo o fine. Tutti i diritti sono riservati.

Il tema

Il rischio psico-sociale e organizzativo nel diritto del lavoro. Un'analisi comparata

Il rischio da lavoro oggi

di Gian Guido Balandi e Laura Calafà

Il 2012 è l'anno della campagna europea di sensibilizzazione sul tema dei rischi psico-sociali al lavoro promossa dal Comitato degli alti responsabili degli ispettori del lavoro (Slic, con acronimo inglese) e supportata dalla Commissione europea e dalla Svezia, paese promotore¹.

La crescente visibilità del tema ad ogni livello – da quello nazionale, a quello union europeo a quello comparato e internazionale – rappresenta una delle ragioni che ha indotto la *Rivista* a dedicare un numero monografico al tema dei rischi psico-sociali o, meglio, in senso più ampio e composito, all'attualità del rischio da lavoro attraverso l'approfondimento giuridico – comparato dei rischi psico-sociali (d'ora in poi, Rps).

Che il tema sia oggetto di attenzione scientifica crescente è dimostrato anche dalle collaborazioni che lo hanno reso possibile. Il volume nasce dalla collaborazione con il Comprasec dell'Università di Bordeaux IV Montesquieu, titolare di un progetto di ricerca finanziato dal Cnrs intitolato *Comparisk* e coordinato Loïc Lerouge², al quale partecipano vari ricercatori nelle aree considerate (Europa, Quebec, Giappone). I contributi in lingua originale e/o tradotti appositamente per la circolazione in rete, costituiscono il contenuto di un *Working Paper ad hoc* in uscita contemporanea alla *Rivista* dedicato appunto ai Rps in prospettiva comparata dell'Osservatorio Olympus dell'Università di Urbino diretto

¹ *Committee of Senior Labour Inspectors* (SLIC). Il sito della campagna di sensibilizzazione è www.av.se/SLIC2012/.

² Programme ANR Approche juridique comparée des risques psychosociaux au travail. Démarche française et systèmes étrangers (Europe du Sud et du Nord, Québec, Japon), Comparisk, http://comprasec.u-bProgramme_ordeaux4.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=25&phpMyAdmin=OX0AzNXTlvUWIoqCEfrA5Tv8QD0&Itemid=5. Per l'Italia la collaborazione è con il gruppo di ricerca del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Verona, in particolare con Laura Calafà e Marco Peruzzi.

da Paolo Pascucci³, riconosciuto centro di ricerca specializzata sul tema della sicurezza sul lavoro.

La solida base di ricerca scientifica sul quale poggia il Tema⁴, già rende evidente che l'iniziativa non è ispirata da ragioni di mero opportunismo scientifico per un tema obiettivamente *à la page*⁵.

È piuttosto il bisogno di portare a sistema, a livello nazionale, un argomento come quello dei Rps non più emergente, ma ampiamente emerso in altre realtà nazionali e tra i più diversi operatori, non solo giuridici (si pensi ai medici competenti, agli esperti di organizzazione aziendale, agli psicologi del lavoro), ad aver ispirato la sezione monografica. Al presente della ricerca in ambito giuslavoristico pareva importante offrire un contributo di sistema, solo di matrice giuridica e di stampo comparato.

Sono queste le tre chiavi di lettura del fascicolo: l'approccio sistematico, la rilevanza meramente disciplinare, la comparazione come metodo alla base della ricerca.

Come scrivono Cox e Griffith – con una citazione che pare oramai entrata nel linguaggio comune di chi effettua ricerca nel campo – i Rps sono “quegli aspetti di progettazione del lavoro e di organizzazione e gestione del lavoro, nonché i rispettivi contesti ambientali e sociali, che potenzialmente possono arrecare danni fisici o psicologici” (Cox, Griffith 1995). Riconducibile ai Rps è sicuramente lo stress lavoro correlato, come lo definisce l'art. 28 del d.lgs. 81/2008 e ancora prima l'accordo quadro europeo del 2004, ma la corrispondenza non è biunivoca. La definizione-descrizione dei Rps rinvia all'operare dell'organizzazione del lavoro, a fattori ergonomici, a condizioni di lavoro particolari o difficili ed, infine, a fattori psicologici, ma non si risolve e non può risolversi solo in fattori psicologici.

Per arginare la deriva psicologico-psichiatrica e anche medica di trattazione del tema Rps tipico *escâmotage* politico per non trattare in modo diretto e invasivo dell'universo del lavoro, della sua organizzazione e delle relative condizioni (si legga Triomphe al riguardo), si consiglia di

³ Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro, www.olympus.uniurb.it.

⁴ Il finanziamento francese rende solo più evidente, se mai ce ne fosse ulteriore bisogno, della disattenzione tutta nazionale nei confronti della ricerca giuridica, in particolare giuslavoristica che si misura anche nelle scelte penalizzanti nell'ambito dei Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (Prin).

⁵ Sempre più rilevante l'attenzione della comunità scientifica nei confronti dei cd. rischi emergenti al lavoro, in particolare verso lo stress lavoro correlato. Ci si riferisce a *Stress e lavoro* (2012); Peruzzi (2011); Pasquarella (2011); Cataudella (2010).

affiancare (materialmente o solo idealmente) il suffisso “e organizzativi” al termine Rps. Una classica cautela da giuristi del lavoro italiani che non tutti i colleghi stranieri comprendono fino in fondo o paiono apprezzare pienamente nei seminari internazionali, ma che ha il valore di legare i Rps all’equilibrio persona-lavoro senza sbilanciare il confronto verso le vulnerabilità personali che possono sempre esistere. Di estremo interesse in questa logica appare la questione del *work-life balance* o del rischio precarietà, come spiega Bonardi nel suo contributo; o ancora la questione delle trasformazioni economico-sociali e delle ristrutturazioni aziendali, come ricorda sempre Triomphe. Certo i Rps non sono tra gli indicatori della gravità della crisi economico-finanziaria che attanaglia l’Europa, ma la crisi con tutte le conseguenze che produce sul lavoro, trasformandolo, rappresenta una delle cause più rilevanti dei Rps. L’approfondimento di Lerouge del cd. Plan Darcos, dal nome del ministro francese all’epoca dei suicidi a France Telecom, è altamente evocativa di tali complesse dinamiche⁶.

La relazione tra economia e lavoro, gestione collettiva o individuale della crisi, ruolo dei sindacati e dei rappresentanti dei lavoratori, contrattazione collettiva o codici di condotta e/o mediazione individuale sono temi cardine di un diritto del lavoro sensibile anche ad un’organizzazione del lavoro attenta all’equilibrio psico-fisico dei lavoratori e delle lavoratrici, un altro modo di intendere il diritto del lavoro di fronte alla crisi, diverso dalla dogmatica tradizionale, non certo anomalo o estraneo alla stessa.

Nella locuzione “rischio psico-sociale e organizzativo”, il suffisso serve per fissare l’attenzione sui presupposti dei Rps, per non dimenticare o sottovalutare il contesto nel quale maturano e che ha un’indubbia rilevanza giuridica, anche attraverso la verifica del portato dell’obbligo di sicurezza del datore di lavoro. Una lettura giuslavoristica disincantata dei Rps concorre, in effetti, ad allontanare lo spettro della concezione personalista del disagio al lavoro, un equivoco che aleggia nelle trattazioni di altre discipline (medica, organizzativa e psicologica, in particolare) che – per specificità disciplinare – tendono a sopravvalutarlo.

⁶ Sul punto Cataudella (2011, p. 689) esclude che la trasformazione organizzativa di France Telecom sia legata alla crisi economica generale essendo la società in attivo, ma sia dovuta, piuttosto, ad un cambio dei metodi del management della società, un passaggio da un sistema di sicurezza e stabilità pubblico ad uno diverso “attento quasi esclusivamente alla massimizzazione del profitto (da realizzarsi attraverso processi di ristrutturazione, pressione nei confronti dei lavoratori, tagli del personale, incentivi all’esodo, tecniche di retribuzione basate prevalentemente sul risultato ...)”. Sulla vicenda France Telecom, incidentalmente, anche Perone (2012).

Il volume contiene solo scritti di stretta natura giuridica, in particolare giuslavoristica, salvo il contributo di Triomphe, dell'Association Travail, Emploi, Europe, Société (Astrees), profondo conoscitore delle dinamiche politiche dell'Ue, in funzione precisa di provocazione intellettuale nei confronti delle acritiche letture della politica sociale dell'Ue, non solo in materia di sicurezza sul lavoro.

Seppur fondamentali nella fase di ricostruzione concettuale dei Rps (sul punto si rinvia al contributo di Calafà nel presente volume), l'apporto delle discipline altre rimane sullo sfondo del sistema giuridico-lavoristico in materia di Rps. Certo, è importante conoscere che lo stress è la «risposta aspecifica dell'organismo ad ogni richiesta effettuata su di esso» (Selye 1970), che esistono vari stadi di verifica dell'esistenza dello stress (effetti immediati, resistenza, esaurimento), che esiste la Gas (*General Adaptation Syndrome*) oppure la sindrome post-traumatica da stress, o che esistono varie definizioni di *mobbing*, *bullying*, *burn out*⁷. Ma l'attenzione del Tema si concentra su altri aspetti: la rilevanza nei singoli ordinamento della questione, la risposta in termini di prevenzione, il ruolo della contrattazione collettiva e della giurisprudenza che a volte non esiste (Svezia), spesso anticipa (Spagna), altre volte segue (Belgio) l'introduzione delle regole apposite, altre volte ancora crea timori talmente forti tra i datori di lavoro (Italia), titolari dell'obbligo di sicurezza *ex dir.* 89/391 Ce, che impugnano mediante la loro associazione rappresentativa la circolare Inail in materia di coattività organizzative, un percorso di ricerca che evidenzia il legame tra i Rps e le malattie professionali⁸.

Solo una riflessione di stampo prettamente giuridico, del resto, è in grado di riconoscere l'intersezione tra sistemi di regolazione, diversi sia per valore protetto che per strumenti utilizzati; così quello che vede la salute come valore di riferimento (obbligo di sicurezza, valutazione dei rischi) e quello che pone al centro dell'attenzione scientifica il valore della dignità e dell'uguaglianza tra le persone, come il diritto antidiscriminatorio (definizione di molestia, molestia ambientale, discriminazione). L'evoluzione del concetto di molestia ambientale e degli studi di genere in Belgio, così come tratteggiato da Véronique van der Plancke, è particolarmente emblematico di questa particolare intersezione. È questo il percorso che porta alla nascita di un concetto assolutamente originale nel panorama europeo come quello di *charge psychosociale*.

⁷ Si legga il recente *Stress e lavoro* (2012).

⁸ Ci si riferisce alla circolare Inail n. 71 del 17 dicembre 2003 definitivamente invalidata dal Consiglio di Stato, 17 marzo 2009, n. 1576, sez. IV. Si rinvia al contributo di Calafà nel presente Fascicolo.

Che i Rps si collochino al centro di una pluralità di sistemi regolativi intersecanti l'uno con l'altro, uno solo dei quali è quello della salute e sicurezza, è una delle conclusioni più evidenti del presente Fascicolo.

Che la vera novità evocata dai Rps non risieda tanto nel loro apparire in via autonoma come *genus* da contrapporre ai rischi fisici nell'ampio ambito di "tutti i rischi" da valutare e prevenire nei diversi sistemi nazionali, quanto piuttosto nell'intersezione che presuppongono (in termini valoriali, prima, e solo strumentali, poi) tra dignità e salute delle persone che lavorano, una particolare genesi che qualifica i Rps, ne favorisce una idonea lettura giuridica e un'adeguata valutazione anche in assenza di una definizione generale, ampia e condivisa (Lerouge 2009; *Risques psychosociaux au travail* 2009; Calafà in questo volume).

Già da queste brevi riflessioni si comprende la ragione dell'importanza della ricerca di stampo giuridico comparato. I diversi adeguamenti nazionali nella specifica materia non sono, dalla comunità scientifica domestica, particolarmente conosciuti e la conoscibilità dei sistemi vicini è un risultato minimo da apprezzare comunque. Ma sul tema, la comparazione, ha velleità ulteriori. Scontata la riconducibilità dei Rps all'ambito di rilevanza del diritto dell'Unione europea, la verifica dei tempi e delle modalità delle trasposizioni nazionali consente una migliore comprensione della concreta regolazione offerta dalle singole realtà ai Rps, alla luce anche di una verifica di effettività delle regole di armonizzazione scritte, in particolare (ma non solo) nella dir. 89/391. La prospettiva di studio comparato interessa anche perché il livello stesso di adeguamento nazionale cambia, trova diversi equilibri tra fonti eteronome e autonome; diverso è lo stesso ruolo rivestito dalla giurisprudenza, come si evince chiaramente dal confronto tra Spagna e Belgio: solo in quest'ultimo ordinamento i giudici sono tenuti a collaborare con mediatori chiamati dalle aziende a trattare le questioni dei Rps (consiglieri di fiducia o *conseiller de confiance*).

La riflessione comparata non solo consente di ragionare compiutamente sulla relazione tra accesso al sistema giudiziario e autoregolazione degli interessi contrapposti, ma riporta al centro dell'attenzione giuridica una serie di questioni fondamentali originate dal confronto tra diritto nazionale e diritto dell'Ue nella materia *de qua*: la relazione tra *soft* e *hard law*, o tra disposizioni di fonte legislativa e contrattazione collettiva, solo per citarne alcune di quelle più istituzionalmente caratterizzanti. Il risultato finale registrato a livello nazionale di cui si dà conto (Svezia, Francia, Belgio, Spagna e, ovviamente, Italia sono sembrati gli ordinamenti più significativi), tutt'altro che uniforme, consente non solo di verificare i diversi elementi che interagiscono e dai quali dipende il tasso di ade-

guamento di un sistema considerato nella logica dell'effettività dell'intervento regolatore delle direttive Ue "oltre" o anche a "prescindere" dalla mera trasposizione formale delle stesse; lo stesso risultato finale consente, altresì, di approfondire il funzionamento concreto di un sistema regolativo (quello del diritto Ue in materia di sicurezza sul lavoro) considerato se non il più compiuto, quanto meno uno dei più completi⁹.

I dubbi che abbiamo cercato di risolvere in questo Tema possono anche qualificarsi come elementari dato che comprendono domande come le seguenti: ma cosa dice l'Ue in materia di Rps? E come lo dice? E con quale atto giuridico (sentenza, direttiva, accordo volontario e/o autonomo)? In Francia, Belgio, Spagna, Svezia e Italia quale interazione tra le diverse fonti di regolazione si è registrata e con quali risultati prodotti?

Le risposte ci sembravano importanti e per nulla scontate e di certo utili al dibattito scientifico domestico, dato che la ricostruzione dei diversi percorsi nazionali di affermazione dei Rps mostra come essi risultino accomunati dall'obiettivo di riconoscere che la tutela della salute delle persone non consiste solo nell'assenza di malattie, ma nel completo stato di benessere fisico, sociale e mentale, come recita il preambolo dell'Organizzazione mondiale della Sanità, una definizione riproposta in modi diversi in tutti i contributi contenuti in questo fascicolo.

Un altro profilo che merita di essere accennato in questa introduzione è la grande differenza, evidenziata da Lerouge, tra i paesi dell'area del Nord e l'approccio imperniato sul concetto di ambiente di lavoro e quelli del Sud, Francia compresa, ove è il rischio professionale il punto di riferimento. Quest'ultimo concetto fu elaborato in occasione della istituzione, al volgere al termine del secolo XIX, della assicurazione per gli infortuni sul lavoro. Uno "strumento" dunque non prevenzionistico bensì eminentemente risarcitorio. Questo carattere genetico del sistema non cessa di gettare la sua influenza anche quando si passi da una prospettiva – la riparazione – all'altra – la prevenzione. Mercè il suo intimo collegamento con la tecnica assicurativa, il rischio professionale, è intrecciato a doppio filo con la prevedibilità dell'evento portatore di patologia e dunque rivela tutta la proprio insufficienza allorquando diminuisca il carattere oggettivo di quest'ultimo. Una vicenda già conosciuta nel campo delle malattie professionali: l'originaria tecnica della "tabellazione" rispondeva infatti rigorosamente al principio del rischio professio-

⁹ Si rinvia a Tullini (2008) per una recente ed efficace sintesi degli aspetti qualificanti l'interazione tra diritto nazionale e diritto dell'Unione europea nella materia della sicurezza sul lavoro, che scrive che il tema della sicurezza rappresenta "l'orizzonte sensibile per misurare il complessivo livello d'integrazione europea e coesione sociale".

nale, non a caso sostituita dalla “lista aperta” negli ultimo decenni del secolo scorso.

L'emergere dei Rps non può dunque che confermare la tendenza ad – *rectius* la necessità di – affidare a differenti costruzioni giuridiche non solo la prevenzione ma anche – diremmo soprattutto, in ragione della maggior difficoltà di inquadramento sistematico – la tutela sociale riparatrice. Senza ripercorrere i tempi – quasi un ventennio – del dibattito italiano sulla tecnica giuridica per l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro della fine del XIX secolo, tuttavia appare urgente un approfondimento che sappia dare ragione di una non occasionale tutela delle insieme delle patologie che possono essere procurate dall'attività lavorativa.

Riferimenti bibliografici

- Cataudella M.C. (2010), *Lavorare stanca. Alcune considerazioni sullo stress lavoro correlato*, in ADL, n. 3, p. 673.
- Cox T., Griffith A.J. (1995), *The assessment of psychosocial hazard at work*, in Shabracq M.J., Minnubst J.A.M., Cooper C.L. (a cura di), *Handbook of Work and Health Psychology*, Chichester: Wiley & Sons.
- Lerouge L. (2009), *Les risques psychosociaux reconnus par le droit: le couple “dignité-santé”*, in *Risques psychosociaux au travail*, p. 9.
- Stress e lavoro* (2012), in MGL 1/2, p. 26.
- Pasquarella V. (2012), *La disciplina dello stress lavoro-correlato tra fonti europee e nazionali: limiti e criticità*, in Working Papers di Olympus, n. 6/2012, <http://olympus.uniurb.it/images/wpo/wpo6-2012.pasquarella.pdf>, pp. 1-21.
- Peruzzi M. (2011), *La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 81/2008*, in Working Papers di Olympus, n. 2/2011, <http://olympus.uniurb.it/images/wpo/wpo2-2011.peruzzi.pdf>, pp. 1-46.
- Risques psychosociaux au travail* (2009), a cura di L. Lerouge, Paris: L'Harmattan.
- Selye H. (1970), *The evolution of the stress concept. Stress and cardiovascular disease*, in *American Journal of Cardiology*, vol. 26, 3, p. 289.
- Tullini P. (2008), *Sicurezza sul lavoro e modello sociale europeo: un'ipotesi di sviluppo*, in AA.VV., *Scritti in onore di Edoardo Ghera*, tomo II, Bari, Cacucci editore, p. 1257.

